

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale **5125** del 2014, proposto da:

Angela Anfuso, Luigia Arabia, Claudia Avocatino, Nadia Bava, Romina Belli, Domenica Bernardo, Angela Berticci, Natalia Biangini, Rosario Botta, Maria Virginia Bruno, Mariagrazia Bruno, Loredana Canfora, Silvia Carloni, Gabriella Carradore, Assunta Cavallaccio, Massimo Emiliano Ciaramello, Valentina Clemente, Gemma Maria Cucurachì, Dario D'Acunto, Irene Di Bartolomeo, Nico Di Campi, Alessandra Di Saverio, Giovanni Luca Dierna, Angela Maria Lusi Drago, Paola Girolami, Antonino Granata, Maria Teresa Grillo, Carmela Gullace, Giuseppina Maria Emanuela La Torre, Cesaria Laudadio, Francesco Lettieri, Maria Rosaria Lombardo, Stefania Lorefice, Giuseppe Maggio, Lidia Maldonato, Nereo Marulli, Carmela Maurella, Concetta Lina Mignacca, Antonio Giulio Mineo, Angela Minichiello, Sarah Modesti, Antonella Mura, Laura Paolino, Vincenzo Peluso, Concetta Perna, Giuseppina Piscione, Flavia Pisoni, Carmelina Principato, Camilla Rizzati, Fortunata Scardina, Agnese Serrapica, Francesco Marcello Sette, Loredana Siano, Miranda Angela Solimene, Annarita Sorgente, Fabio Tufano, Giovanna Villani, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n.172;

**contro**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dip.Per Istr. Dir.Gen.Pers. della Scuola, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

**per la riforma**

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS n. 01562/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai percorsi abilitanti speciali

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la

Sardegna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avv. Galleano.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare, l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Rilevato quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe agli istanti di cogliere la opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013;

Rilevato che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio dell'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso n.5125 del 2014) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare, ai fini precisati in motivazione;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del codice del processo amministrativo;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 23/07/2014

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)